

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PIETRO MARTINI
REGOLAMENTO DEROGHE AL LIMITE DI ASSENZE



2017

*Approvato dal Consiglio di Istituto e adottati dal
Collegio dei Docenti nella seduta del 13 settembre 2023*

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PIETRO MARTINI

REGOLAMENTO DEROGHE AL LIMITE DI ASSENZE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO su delibera conforme del COLLEGIO DEI DOCENTI

- VISTO** l'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che: *"Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo"*;
- VISTO** l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*;
- VISTA** la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 che elenca le tipologie di assenze ammesse a deroga;
- VISTA** la L. 107/2015, art 1, commi 33, 35 e 38 che disciplinano le attività di Alternanza Scuola Lavoro nel quadro della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e di riordino delle disposizioni legislative vigenti;

DELIBERA IL SEGUENTE REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

Articolo I

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (per 33 settimane)	Assenze consentite (25% del totale in ore)
Prime	32	1056	264
Seconde	32	1056	264
Terze	32	1056	264
Quarte	32	1056	264
Quinte	32	1056	264

N.B. per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore (256 ore di assenze consentite).

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti nel registro elettronico, con l'indicazione esatta dell'ora di ingresso/uscita, e sono sommate a fine anno al fine della delibera della validità dell'anno scolastico, salvo quanto disposto dal successivo art. III.

Tutte le attività extracurricolari programmate dal CdC, come Alternanza Scuola Lavoro, visite didattiche, viaggi di istruzione, progetti didattici vari, che prevedano un impegno didattico eccedente l'orario didattico giornaliero, contribuiranno, per le ore certificate, alla modifica del monte ore personalizzato per gli studenti impegnati.

In caso di attività didattiche programmate dal CdC in cui orario ecceda quello giornaliero, il Coordinatore di classe inserirà nel Registro elettronico per gli studenti impegnati in tali attività, le ore eccedenti al fine del computo orario annuale.

Le assenze dalle lezioni di cui al successivo art. III, saranno annotate nel registro elettronico con la voce "fuori classe".

Sono computate nel monte ore personalizzato del curriculum di scuola, le ore svolte dagli studenti del triennio nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro, relativamente ai corsi svolti anche in modalità FAD (Formazione A Distanza) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di *Privacy*.

Articolo II

Sono computate come ore di assenza:

- ingressi alla seconda ora di lezione, tranne quelle causate da difficoltà nei trasporti con mezzi pubblici extraurbani documentabili;
- uscite in anticipo;
- assenze saltuarie per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- astensione dalle lezioni (per scioperi, manifestazioni, occupazioni/autogestioni organizzati dagli studenti) e dalle assemblee degli studenti per l'orario programmato per l'assemblea;
- mancata partecipazione alle attività didattiche organizzate in ore curricolari o extracurricolari, come viaggi di istruzione (assenza dalle lezioni), visite guidate, o qualsiasi progetto deliberato dal CdC e di Alternanza Scuola Lavoro secondo le ore programmate.
- l'assenza dalle lezioni curricolari conseguente a sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica, salvo differente delibera del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto.

Articolo III

Non sono computate come ore di assenza dalle lezioni quelle per:

- partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal CdC.);
- partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi V) con verifica presenza;

- partecipazione alle attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte sia in orario curricolare che in orario extracurricolare;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es. certificazione di lingua straniera).

Articolo IV

Sulla base di quanto disposto nell'art. 14 comma. 7 DPR 122/09, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto o convalidato dal medico del SSN;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute certificati dal medico curante attestante la gravità della patologia che impedisce la regolare frequenza;
- assenze per analisi, terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze per donazioni di sangue;
- assenze dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (a titolo di esempio: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi documentati, trasferimento della famiglia, ecc);
- assenze per impegni sportivi a livello agonistico (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro, ecc) certificati dall'associazione sportiva di appartenenza a federazioni riconosciute dal CONI;
- calamità naturali;
- adesione a confessioni religiose per cui siano state stabilite intese che prevedano il diritto di osservare il riposo sabatico. A tal fine dovrà essere resa apposita dichiarazione a inizio d'anno.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del CdC, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il CdC determina nel merito con specifica delibera motivata.

Articolo V

Al di fuori delle deroghe del precedente articolo, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini dell'esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. La documentazione deve essere fornita direttamente all'Ufficio di segreteria (che ne fornirà copia al

coordinatore), protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto sono soggette alla normativa sul "Trattamento dei dati personali" Dlgs.196/2003.

Articolo VI

Il mancato conseguimento della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.